

DOCUMENTO INFORMATIVO POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTE

ALD Automotive Italia Srl ha stipulato con la compagnia assicurativa Sogessur S.A. una polizza assicurativa (di seguito il Contratto di Assicurazione) a copertura degli infortuni subiti dal conducente (di seguito il Conducente) dei veicoli compresi nella propria flotta.

Il presente documento ha lo scopo di fornire al Conducente le principali informazioni sul Contratto di Assicurazione che risultino di suo interesse.

IMPRESA DI ASSICURAZIONE

L'impresa che presta la copertura assicurativa prevista nel Contratto di Assicurazione è Sogessur S.A., con Sede Legale e Direzione Generale in Tour D2 – 17 bis place des Reflets – 92919 Paris La Défense Cedex, Francia autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla Vita, Infortuni e Malattia con Provvedimenti ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution e, in virtù della notifica dell'ACPR all'IVASS in data 22 luglio 2010 (numero di iscrizione all'elenco I dell'albo imprese IVASS I.00088) e opera in regime di stabilimento tramite la propria sede secondaria sita in Italia, in Via Tiziano n. 32, 20145 Milano iscritta al Registro Imprese di Milano con CF e P.IVA n. 07160010968 (di seguito l'Assicuratore).

OGGETTO DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il Contratto di Assicurazione definisce i termini e le condizioni alle quali Sogessur S.A. assicurerà gli infortuni subiti dai Conducenti, nello svolgimento delle loro occupazioni professionali e extra professionali, e causate da Incidenti Stradali nei quali sia coinvolto un Veicolo Assicurato di proprietà di ALD Automotive Italia Srl. Gli infortuni verificatisi durante le operazioni rese necessarie da sosta forzata per la ripresa della marcia dei veicoli sono inclusi nel Contratto di Assicurazione.

DEFINIZIONI

I termini sottoindicati che iniziano con lettera maiuscola hanno il significato di seguito riportato:

- Assicurazione: la copertura assicurativa prevista dal Contratto di Assicurazione;
- Contraente: ALD Automotive Italia Srl;
- Consolidamento: data dalla quale lo stato fisiologico e psicologico del Conducente a seguito del verificarsi di un Incidente Stradale si è stabilizzato e non è più soggetto a cambiamenti significativi;
- Franchigia: parte dell'indennità dovuta al verificarsi di un Sinistro che rimane a carico del Conducente;
- Incidente Stradale: evento verificatosi durante l'utilizzo di un Veicolo Assicurato e dovuto ad una causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, la cui conseguenza è la Morte o l'Invalidità Permanente del Conducente;
- Indennità: importo dovuto al Conducente o ai suoi eredi, a seguito del verificarsi di un Sinistro;
- Sinistro: gli infortuni causati dal verificarsi di un Incidente Stradale per i quali è fornita l'Assicurazione;
- Veicoli Assicurati: veicolo immatricolato ad uso "locazione senza conducente" di proprietà della Contraente e affidato a terzi con un contratto di noleggio a lungo termine.

- Assicurato: la persona fisica in possesso di autorizzazione alla guida ai sensi di legge che possiede idonea patente di guida e che abbia almeno 18 anni, che guida un Veicolo Assicurato coperto dal Contratto di Assicurazione al momento del Sinistro.

PERSONE ASSICURABILI

- La copertura prevista dal Contratto di Assicurazione è fornita a tutte le persone aventi età compresa tra i 18 e gli 80 anni che, al momento del Sinistro, si trovano legittimamente alla guida di un Veicolo Assicurato in qualità di conducenti, purché siano in possesso della patente e delle altre eventuali autorizzazioni richieste dalle leggi applicabili.

LIMITI TERRITORIALI

- L'Assicurazione è valida per tutti i Paesi del mondo. Le Indennità saranno tuttavia pagate in Italia nella valuta locale.

COPERTURA IN CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE

Il Conducente sarà indennizzato qualora subisca una Invalidità Permanente quale conseguenza dell'Incidente Stradale, a condizione che l'Invalidità Permanente si verifichi entro due anni dalla data del Sinistro.

Tale Indennità è determinata moltiplicando la somma assicurata prevista in caso di Invalidità Permanente per la percentuale corrispondente alla differenza tra la percentuale dell'Invalidità Permanente, dopo Consolidamento, e la percentuale della Franchigia applicabile, secondo i massimali e le franchigie previsti nella lettera di offerta.

La valutazione della percentuale di Invalidità Permanente sarà effettuata con riferimento alla tabella allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965 e successive modificazioni, fermo restando che le percentuali ivi indicate dovranno essere applicate alla somma assicurata per l'Invalidità Permanente.

Qualora la percentuale dell'Invalidità Permanente, dopo Consolidamento, sia pari o superiore al 66%, l'Indennità sarà pari al totale della somma assicurata per l'Invalidità Permanente, indicata nelle tabelle sopra riportate, meno la percentuale relativa alla Franchigia applicabile.

Qualora la percentuale di Invalidità Permanente, dopo Consolidamento, fosse inferiore alla percentuale della Franchigia applicabile, l'Assicuratore non corrisponderà alcuna Indennità.

L'Indennità sarà corrisposta al Conducente.

COPERTURA IN CASO DI DECESSO

Nel caso in cui l'Incidente Stradale, avesse come conseguenza il Decesso del Conducente, e il Decesso si verificasse entro due anni successivi al giorno del Sinistro, l'Assicuratore pagherà il totale della somma assicurata per il caso di Decesso secondo i massimali previsti nella lettera di offerta.

In aggiunta a quanto precede, si prende atto che uno stato dichiarato di “coma irreversibile” risultante da un infortunio conseguente a un Incidente Stradale sarà parificato al Decesso.

L’Indennità sarà corrisposta agli eredi del Conducente. Resta inteso che non sarà applicata alcuna Franchigia.

COPERTURA SPESE MEDICHE

Qualora l’Assicurato subisca un’Invalidità Permanente in conseguenza di un Incidente Stradale indennizzabile ai sensi del Contratto di Assicurazione, l’Assicuratore rimborserà all’Assicurato anche il costo delle spese mediche sostenute in ragione dell’Incidente Stradale, fino all’importo massimo assicurato per le spese mediche secondo i massimali previsti nella lettera di offerta.

Le spese mediche comprendono i seguenti costi:

- costi clinici o ospedalieri;
- onorari medici o chirurgici;
- test diagnostici e esami laboratorio;
- costi sostenuti per il trasporto alla struttura di cura o all’ambulatorio a mezzo ambulanza e/o con mezzi speciali d’emergenza;
- terapia fisica in genere e spese farmaceutiche;
- spese per la prima protesi, escluse le protesi dentali.

Le spese sostenute per procedure di chirurgia plastica sono espressamente escluse, salvo quanto richiesto al fine di eliminare o ridurre l’Invalidità Permanente, qualora tale copertura sia fornita.

CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELL’INDENNITA’

L’Assicuratore pagherà l’Indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’Incidente Stradale che sono indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenienti. Di conseguenza, le conseguenze che l’Incidente Stradale può avere su tali condizioni, così come le conseguenze negative che tali condizioni possono produrre sull’infortunio causato dall’Incidente Stradale, sono da considerarsi conseguenze indirette e non saranno pertanto oggetto di indennizzo. Allo stesso modo, in caso di mutilazioni o difetti fisici preesistenti, l’Indennità per l’Invalidità Permanente sarà corrisposta unicamente per le conseguenze dirette causate dall’Incidente Stradale, come se fossero subite da una persona fisicamente sana, senza cioè considerare il maggior effetto negativo derivante dalle condizioni preesistenti.

ESCLUSIONI GENERALI

L’Assicurazione prevista nel Contratto di Assicurazione non si applicherà nel caso in cui il Conducente, al momento del Sinistro, non è autorizzato a guidare il Veicolo Assicurato coinvolto nell’Incidente Stradale in base alle disposizioni di legge applicabili, salvo il caso di scadenza della licenza di guida qualora il conducente la rinnovi entro 3 mesi dalla data del Sinistro.

L’Assicurazione prevista nel Contratto di Assicurazione non copre:

- gli incidenti verificatisi durante l’arruolamento volontario, chiamata alle armi per mobilitazione o per ragioni di natura eccezionale;
- incidenti causati da eventi direttamente connessi con lo stato di guerra dichiarata o non dichiarata;
- incidenti causati da rivolte, eruzioni vulcaniche, terremoti, alluvioni;
- incidenti verificatisi durante la guida e l’utilizzo di mezzi aerei e durante la guida di mezzi subacquei;

- incidenti verificatisi in conseguenza di frode, dolo o condotte criminose da parte del Contraente e del Conducente;
- incidenti verificatisi durante l'influenza di narcotici assunti volontariamente, droghe psicotrope o allucinogeni;
- incidenti causati dallo stato di ubriachezza esistente al momento della guida di mezzi terrestri o natanti in genere;
- incidenti verificatisi quali conseguenza diretta o indiretta di trasformazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- incidenti verificatisi durante la partecipazione a competizioni o eventi sportivi;
- incidenti che sono la conseguenza diretta o indiretta di contaminazioni chimiche o biologiche dovute a atti di terrorismo o di guerra;
- incidenti verificatisi sotto l'influenza dell'alcol.

Limitazioni riguardanti le ernie

Con riferimento alle ernie addominali traumatiche si da atto che:

- nel caso in cui l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile in base a parere medico, verrà corrisposta un'Indennità a titolo di Invalidità Permanente pari a un importo non eccedente il 10% dell'importo assicurato per l'Invalidità Permanente;
- nel caso in cui l'ernia sia operabile, non sarà corrisposta alcuna Indennità dall'Assicuratore;
- nel caso di contestazioni in relazione alla natura o all'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio Medico.

DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di Sinistro il Conducente dovrà inoltrare la denuncia contenente il luogo, la data, l'orario e le cause che hanno dato luogo all'Incidente Stradale, unitamente alla copia di un certificato medico, a:

ALD Automotive Italia S.r.l. – Ufficio Sinistri
Viale Luca Gaurico 187
00143 ROMA

Oppure all'indirizzo mail: sinistri@aldautomotive.com

La denuncia dovrà essere inoltrata contestualmente alla segnalazione del sinistro che ha visto coinvolto il veicolo di proprietari di ALD Automotive Italia e comunque entro 15 giorni lavorativi successivi alla data del Sinistro. Dopo il verificarsi del Sinistro, il Conducente deve sottoporsi a cure mediche e deve seguire le indicazioni del medico. Successivamente, il Conducente dovrà inviare i certificati medici riguardanti l'evolversi degli infortuni subiti ad intervalli di non più di 30 giorni e fino a guarigione avvenuta secondo le istruzioni che gli verranno fornite al momento della denuncia del Sinistro.

Nel caso in cui il Sinistro abbia comportato il Decesso del Conducente, o se il Decesso del Conducente si verifici durante il predetto periodo di trattamento medico, le comunicazioni di cui sopra dovranno essere effettuate dagli eredi del Conducente

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA'

A seguito della ricezione della documentazione necessaria, e una volta completati gli accertamenti del caso, l'Assicuratore liquiderà l'Indennità dovuta agli aventi diritto.

PARERE MEDICO

In caso di disaccordo sulla natura e le conseguenze degli infortuni o il grado di Invalidità Permanente, potrà essere conferito mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre Medici, affinché decida.

La decisione del Collegio sarà presa a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge senza contravvenire alla legge stessa.

La proposta di convocare il Collegio dei Medici deve provenire dal Conducente o dagli aventi diritto, entro 30 giorni dalla data in cui è stata comunicata la decisione dell'Assicuratore, e deve essere effettuata per iscritto e con l'indicazione del nome del Medico designato, dopodiché l'Assicuratore dovrà comunicare al Conducente, entro 30 giorni, il nome del Medico che a sua volta intende designare. Il terzo Medico sarà selezionato dalle parti tra tre medici proposti dai due Medici già designati. In caso di disaccordo, il terzo Medico sarà designato dal Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Nominato il terzo Medico, l'Assicuratore convoca il Collegio invitando il Conducente o gli aventi diritto a presentarsi. Il Collegio dei Medici avrà sede, a discrezione del Conducente, nel Comune sede dell'istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza del Conducente stesso o presso gli uffici della sede secondaria italiana dell'Assicuratore.

Ciascuna delle parti sosterrà le proprie spese e remunererà il Medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo Medico.

Il Collegio dei Medici avrà facoltà, ove lo ritenga opportuno, di rinviare l'accertamento definitivo dell'Invalidità Permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro 2 anni, nel qual caso il Collegio potrà nel frattempo approvare un pagamento provvisorio sull'Indennità da imputarsi nella liquidazione definitiva del Sinistro.

RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

L'Assicuratore rinuncia a favore del Conducente al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei terzi responsabili dell'Incidente Stradale.

PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita, che si prescrivono in 10 (dieci) anni.

COMUNICAZIONI

Eventuali comunicazioni potranno essere inviate a:

ALD AUTOMOTIVE ITALIA
Viale Luca Gaurico 187
00143 Roma
PEC: aldautomotiveitalia@arubapec.it